



COMUNE DI CALENZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04/04/2016)

Art. 1 – Oggetto e principi generali

Art. 2 - Modalità di gestione degli impianti

Art. 3 - Uso degli impianti

Art. 4 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti

Art. 5 – Autorizzazione all'uso degli impianti gestiti direttamente dal Comune

Art. 6 - Obbligo di trasparenza per gli impianti gestiti direttamente dal Comune

Art. 7 - Disponibilità degli impianti da parte del Comune

Art. 8 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti

Art. 9 - Pubblicità commerciale

Art. 10 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

Art. 11 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

Art. 12 – Penalità

Art. 13 – Affidamento della gestione a soggetti terzi

Art. 14 – Contributi su migliorie

Art. 1 - Oggetto e principi generali

1. Il Comune di Calenzano con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, nel rispetto delle normative di settore, con particolare riferimento alla normativa regionale.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

Art. 2 - Modalità di gestione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal Comune ovvero nelle forme previste dal successivo art. 13.

Art. 3 - Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, degli allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni aventi sede ed attività nel Comune di Calenzano che partecipano ai predetti campionati, delle attività degli Enti di promozione sportiva, delle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché delle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.
2. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

Art. 4 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti.

1. Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale
2. I termini e le modalità di pagamento per gli impianti non gestiti direttamente dal Comune saranno determinati nella convenzione di cui all'art. 13.
3. Per l'uso degli impianti gestiti direttamente dal Comune:
 - Per l'utilizzo occasionale degli impianti la tariffa dovrà essere versata prima dell'uso.
 - Per l'utilizzo per un'intera stagione sportiva (settembre-giugno) la tariffa dovrà essere versata: entro il mese di gennaio per il periodo settembre-dicembre, ed entro il mese di luglio per il periodo gennaio-giugno.
 - Le manifestazioni sportive organizzate dalle scuole di Calenzano, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.

Art. 5 – Autorizzazione all'uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune.

1. Tutti coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali per l'intera stagione agonistica, devono presentare apposita istanza al Comune entro il 15 giugno di ciascun anno.
2. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive a carattere temporaneo devono presentare apposita istanza al Comune di norma almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività.
3. Le istanze, da presentare su apposita modulistica predisposta dal Servizio competente, debbono contenere, oltre alle generalità del richiedente, anche gli elementi necessari per l'identificazione del tipo di attività o manifestazione, degli scopi e delle responsabilità relative all'iniziativa ed in modo particolare dovrà contenere gli elementi atti a sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'iniziativa nonché a garantire l'Amministrazione comunale da eventuali danni arrecati agli impianti e/o alle attrezzature.
4. L'uso degli impianti è soggetto ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Responsabile dell'Area competente o suo delegato, secondo le priorità stabilite dall'Assessore allo Sport che potrà avvalersi del parere della Consulta dello Sport.

Art. 6 - Obbligo di trasparenza per gli impianti gestiti direttamente dal Comune

1. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione autorizzati all'uso degli impianti e che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive o corsi di attività motorie hanno l'obbligo, prima dell'inizio dell'attività, di comunicare, all'Ente Locale, su appositi moduli predisposti dal Servizio competente: il nome degli istruttori e la loro qualifica sportiva, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento; il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.
2. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche e per quelle extrasportive aperte al pubblico, oltre al nome del responsabile e al tipo di attività, deve essere comunicato all'atto dell'istanza il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento.
3. L'inosservanza degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 può comportare la sospensione dell'autorizzazione all'uso ed in caso di perseveranza la revoca, ferma restando l'applicazione della penale di cui all'art. 12.
4. Tali comunicazioni dovranno altresì essere esposte a cura degli utilizzatori in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati.

Art. 7 –Disponibilità degli impianti da parte del Comune

1. Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti gestiti direttamente, o di quelli che utilizza ai sensi del successivo art.13, per consentire manifestazioni cittadine, convegni, congressi e manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici o privati. E' fatta salva la facoltà del Comune di disporre degli impianti per consentire interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Comune procede alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso della tariffa, limitatamente alle ore non utilizzate.

Art. 8 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
2. Il Comune o il gestore ove presente e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune o al gestore ove presente atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune o della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
4. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.
5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
6. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale dei Servizi tecnici competenti, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.
7. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dagli utenti senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Calenzano. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e/o al gestore ove presente e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E qualora queste siano previste.

Art. 9- Pubblicità commerciale

E' consentita, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni del Servizio competente, la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi.

Art. 10 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il gestore dell'impianto potrà attivare esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni e previa eventuale ridefinizione delle condizioni economiche di affidamento.

Art. 11 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive ed extrasportive.

2. I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 12 - Penalità

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento il Comune ha facoltà di applicare una penale. La misura minima e massima della penale viene determinata in € 100,00 e € 500,00 per gli impianti gestiti direttamente dal Comune, mentre per gli impianti affidati a soggetti terzi verrà stabilita nelle convenzioni disciplinanti la gestione. Nei casi più gravi il Comune potrà, altresì, sospendere o revocare l'autorizzazione all'uso, ferma restando l'applicazione della penale oltre il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
2. Preventivamente all'applicazione della penale il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto mediante lettera raccomandata. Gli utenti potranno far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
3. Il protrarsi della morosità nel pagamento delle tariffe dovute, oltre un mese dalla scadenza prevista, comporta la sospensione dell'uso degli impianti fino all'avvenuto versamento, ferma restando l'attivazione delle procedure per il recupero delle somme dovute, compreso il pagamento degli interessi moratori.

Art. 13 - Affidamento della gestione a soggetti terzi

1. Quando per ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale la gestione è affidata a terzi essa potrà comprendere uno o più impianti o anche tutti gli impianti. In ogni caso all'affidamento si procederà secondo le procedure previste dalla normativa regionale.
2. La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale deve essere affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.
3. L'affidamento a soggetti diversi da quelli appena menzionati potrà avvenire solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di seguito indicate e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
4. Il Comune procede all'affidamento tramite selezione. Nell'espletamento della procedura selettiva dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
 - a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
 - b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti:
 - b.1 – per gli impianti a rilevanza economica, la procedura di selezione è effettuata di norma con i soggetti indicati al presente comma 2;
 - b.2 – per gli impianti privi di rilevanza economica, la procedura di selezione è effettuata di norma con i soggetti indicati al presente comma 2 facenti parte del territorio comunale;
 - c) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui al c.2 che ne facciano richiesta all'affidatario;
 - d) durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l'avvicendamento dei soggetti affidatari di cui al c.2;
 - e) affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
 - f) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati (a seconda dell'attività da svolgere e della tipologia di impianto), della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - g) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
 - h) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - i) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
 - j) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

- k) ai sensi della normativa regionale potranno essere individuati ulteriori criteri di valutazione delle offerte, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla massima efficienza energetica;

Il Comune stipula con il soggetto risultato affidatario una convenzione concernente i compiti, gli obblighi, gli oneri e le prerogative del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso. Le eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente nell'impianto, dovranno essere compatibili con il normale uso degli impianti sportivi. L'Amministrazione comunale può valutare la possibilità di rinnovare solo per una volta e per uguale periodo la convenzione, valutate le condizioni di convenienza e pubblico interesse, secondo le normative vigenti. Non sono soggette a tali limiti temporali le concessioni conseguenti a project financing.

Deve essere garantita l'apertura degli impianti a tutti i cittadini.

A sostegno della gestione il Comune potrà corrispondere un contributo economico.

La concessione d'uso ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario, di cui al successivo punto 5, deve avvenire nel pieno rispetto del principio di imparzialità ai sensi di quanto indicato dalla normativa regionale. E' tuttavia garantita priorità ai soggetti indicati in apposita deliberazione della Giunta Comunale relativa alla definizione di criteri preferenziali per l'assegnazione degli spazi.

5. L'utilizzo degli impianti sportivi sarà autorizzato direttamente dal gestore, su istanza degli interessati. Per quanto riguarda l'attività sportiva continuativa l'istanza dovrà essere presentata entro il 15 giugno di ogni anno. La programmazione annuale sarà comunicata, entro il 15 luglio sia ai soggetti interessati che all'Amministrazione comunale, la quale si riserva di intervenire, onde tutelare la finalità pubblica degli impianti, in caso di controversia per l'assegnazione degli spazi e orari di utilizzo in base a quanto sopra detto. Per quanto riguarda l'utilizzo per singole attività o iniziative l'istanza dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima della data richiesta e l'eventuale autorizzazione da parte del gestore dovrà essere trasmessa al competente Servizio comunale.
6. E' fatta salva la piena ed insindacabile facoltà dell'Amministrazione comunale di utilizzare gratuitamente ciascun impianto sportivo, previo avviso al soggetto gestore, per almeno 15 giornate all'anno, oltre agli eventuali giorni occorrenti al Comune per gli interventi di manutenzione straordinaria o per motivi di interesse pubblico.

Art. 14 – Contributi su migliorie

1. Nei casi di cui all'art. 13 i soggetti gestori possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate (a titolo esemplificativo) alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva o a fornire spazi di socializzazione per la cittadinanza.
2. La richiesta deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici relativi, da una esaustiva relazione che illustri l'intervento a firma del legale rappresentante della società affidataria.
3. L'Amministrazione comunale, qualora accolga la richiesta, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, può rilasciare il nulla osta preventivo all'intervento con un contributo che può arrivare fino al 50% della spesa effettivamente rendicontata.
4. L'affidamento dei lavori dovrà comunque avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici.